Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Sabato 17 dicembre** — **Numero 295**

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1922

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1922 sono stabiliti nella misura seguente

In Roma sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno:

Per un anno . . . . . . L. 65
» » semestre . . . . » 36
» » trimestre . . . . » 30

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. 120
» » semestre . . . . » 80
» » trimestre . . . . » 50

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, numero 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 3 novembre 1921, n 1598, ***concernente l'aumento della potenza normalmente funzionante della centrale termoelettrica di Torre del Lago (Lucca), proposto dalla Società torbiere d'Italia e l'approvazione della seconda appendice all'atto di obbligo di cui al R. decreto 4 marzo 1920, n 331, recante un aumento corrispondente della sovvenzione annua governativa.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto legge Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454;

Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 597;

Visto il Nostro decreto 4 marzo 1920, n. 331, che ammette alla sovvenzione annua governativa, di cui all'art 1 del citato decreto-legge 28 marzo 1919, n. 454, l'impianto proposto dalla Società torbiere d'Italia per l'utilizzazione della torba del giacimento di Massaciuccoli a Torre del Lago, in provincia di Lucca, approvando e rendendo esecutorio il relativo atto di obbligo;

Visto il Nostro decreto 5 maggio 1921, n. 691, che approva e rende esecutoria una appendice a detto atto d'obbligo modificando la misura della sovvenzione annua governativa,

Ritenuto che la Società Torbiere d'Italia, nell'intento di poter fornire, con le volute garanzie di disponibilità di potenza, l'energia necessaria ai servizi di trazione elettrica sulle linee ferroviarie dello Stato, si impegna ad aumentare, con nuovi impianti accessori e con modificazione di quelli principali, la potenza installata della centrale termoelettrica di Torre del Lago da 12.000 a 15 000 kw., elevando la potenza normalmente funzionante da 8000 a 10.000 kw. e che in conseguenza è giustificata l'unita seconda appendice dell'atto d'obbligo, sottoscritta per accettazione dal presidente delle Torbiere d'Italia, ing. R. Salvadori, addì 17 settembre 1921, innanzi al R. notaio dott. Giuseppe Venuti di Roma, rep. n. 42187, che consente un aumento corrispondente della sovvenzione governativa;

Sentita la seconda sezione del Consiglio superiore delle acque;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società Torbiere d'Italia, concessionaria di un impianto termoelettrico sovvenzionato a Torre del Lago a termini del Nostro decreto 4 marzo 1920, n. 331, è autorizzata ad elevare la potenza installata di detto impianto da 12 000 a 15 000 KW.

La sovvenzione annua accordata alla Società stessa per detto impianto con 15.000 KW di potenza installata viene fissata nella misura massima di lire centocinquanta (L. 150) per chilowatt installato e sarà corrisposta per un periodo di venti anni.

Essa è ripartita in due quote di cui una fissa per l'impianto di lire centodieci (L. 110) per chilovatt installato ed una per l'esercizio di centesimi due (L. 0,02) per ciascun chilovattora prodotto nell'anno fino ad una produzione massima sovvenzionata di trenta milioni di chilovattora annui, oltre la quale non sarà corrisposto ulteriore compenso.

Art. 2.

È approvata e resa esecutoria l'annessa seconda appendice all'Atto d'obbligo che va unito al Nostro decreto 4 marzo 1920 n. 331, e relativa prima appendice approvata col Nostro decreto 5 maggio 1921, n. 691, restando abrogate le disposizioni contenute in questa ultima che non concordano con quelle che sono oggetto della annessa seconda appendice.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

SECONDA APPENDICE

all'atto d'obbligo approvato con R. decreto 4 marzo 1920, n. 331, e relativa appendice approvata con R. decreto 5 maggio 1921, n. 691, riferentisi alla costruzione ed all'esercizio di una centrale termoelettrica della Società torbiere d'Italia a Torre del Lago (Lucca), a termini del decreto legge Luogotenenziale num. 454 del 28 marzo 1919 e del decreto Luogotenenziale 25 agosto 1919, n. 1582.

SI PREMETTE

che la Società torbiere d'Italia, in adempimento dell'atto d'obbligo sopra citato ha iniziato in tempo utile l'esecuzione degli impianti, secondo il progetto approvato, portandone la costruzione, in regolare avanzamento, fino ad un importo di lavori eseguiti e di materiali forniti a pie' d'opera di lire dieci milioni trecentomila (L. 10,300,000), come risulta da verbale di constatazione in data 12 luglio 1921, approvato dalla seconda sezione del Consiglio superiore delle acque in sua seduta n. 19, in data 30 luglio 1921

che la Società stessa, all'atto di stipulare un contratto colla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, che ha dichiarato volersi valere della facoltà sanzionata dall'art. 22 dell'atto d'obbligo, acquistando l'energia occorrente per la trazione elettrica nell'intento di assicurare una maggiore garanzia, rispetto alla potenza disponibile, per le forniture da farsi a tale servizio pubblico, ha presentato, in data 1° luglio 1921, una domanda tendente ad ottenere:

a) di potere installare otto caldaie da mq. 630, od altre equipollenti (di cui due atte anche a bruciare direttamente polvere di torba previamente essiccata ottenuta dai cascami del vaglio dei gasogeni), in luogo delle 8 caldaie da 500 mq. di cui all'art. 3 comma d) dell'atto d'obbligo sopra citato;

b) di potere installare tre turboalternatori da 5000 KW 6250 KVA, in luogo dei tre turboalternatori da 4000 KW 5000 KVA di cui all'art. 3 comma *e*) dell'atto d'obbligo sopra citato;

c) di poter costruire, in contiguità dell'impianto di gassificazione di torba un impianto di polverizzazione dei cascami del vaglio dei gasogeni;

d) di ottenere che in conseguenza la potenza installata, agli effetti della sovvenzione, venga ritenuta elevata da 12000 KW a 15000 KW;

e) di ottenere che la sovvenzione annua, che nell'atto d'obbligo sopra citato e relativa appendice è commisurata a 12000 KW installati, venga elevata in proporzione commisurandola alla potenza dianzi indicata di 15000 KW;

che la ripetuta Società ha presentato, insieme alla domanda, in data 1° luglio 1921, il progetto esecutivo relativo allo speciale impianto di essicazione, polverizzazione e combustione della torba con allegata relazione giustificativa delle modalità di esecuzione e piani finanziari preventivi di impianto e di esercizio;

che le varianti proposte sono state riconosciute ammissibili e la parte nuova dell'impianto è stata riconosciuta meritevole di sovvenzione dalla 2ª sezione del Consiglio superiore delle acque (decreto Luogotenenziale 2 maggio 1920, n. 597).

Tutto ciò premesso, con la presente seconda appendice all'atto d'obbligo sopra ricordato, si stabiliscono le nuove condizioni a cui dovrà corrispondere la concessione, in base alle esposte premesse i formulando nel nuovo testo gli articoli di detto atto d'obbligo e relativa prima appendice, che devono essere di conseguenza, col testo stesso, sostituiti.

Descrizione e scopo dell'impianto

Art. 3.

Come risulta dai progetti firmati dalla Ditta concessionaria e approvati, l'impianto di utilizzazione della torba si comporrà:

a) dei piazzali di deposito delle vie d'acqua, dei mezzi di tra-

sporto e di manipolazione del combustibile, nell'interno dello stabilimento;

b) di un gruppo di n. 12 gazogeni a griglia rotante, oppure di 6 gazogeni statici di potenzialità almeno uguale ai 12 a griglia rotante, capaci di gassificare complessivamente 20 tonnellate di torba ragguagliata anidra all'ora e di produrre in regime normale quarantamila (40 000) metri cubi di gas all'ora ed a regime forzato sessantamila (60.000) metri cubi;

c) dei macchinari ed installazioni per la depurazione del gas ed il ricupero del catrame e dell'azoto, sotto forma di solfato di ammonio;

d) delle installazioni e dei macchinari per l'essicazione e la polverizzazione dei cascami di torba, provenienti dal vaglio in servizio dei gasogeni, e adduzione della polvere alle caldaie;

e) di numero otto caldaie ciascuna della superficie riscaldata di 630 metri quadrati, od altre equipollenti, di cui sei funzionanti a combustione di gas e due funzionanti a combustione diretta di torba polverizzata, per la produzione di vapore a ventiquattro atmosfere e 300° C. fino ad un massimo di centomila chilogramm (kg. 100,000) ogni ora;

f) dei turboalternatori per la produzione dell'energia elettrica in numero di tre da cinquemila chilovat (5000 kw - 6250 kva normali, dei quali uno di riserva;

g) di tutti gli impianti accessori compresi i fabbricati per uffici, depositi, servizi di previdenza, vari

L'impianto, per quanto riguarda la produzione di energia funzionerà ad integrazione delle installazioni di produzione e distribuzione di energia elettrica nelle varie regioni toscana e ligure, emiliana, o più particolarmente in collegamento alle reti della Società ligure-toscana di elettricità.

Constatazioni.

Art. 7.

La constatazione di cui al precedente art. 6, da farsi con provvedimento del Ministero dei lavori pubblici, consisterà:

a) in una verifica degli impianti della torbiera onde accertare se essi siano tali da poter fornire la quantità di combustibile necessario al regolare continuativo funzionamento dell'impianto nella piena efficacia per esso prevista e stabilita;

b) in una verifica degli impianti nell'interno dello stabilimento onde accertare che gli impianti del deposito o sosta del combustibile, nonchè quelli di trasporto e distribuzione agli apparecchi utilizzatori siano costituiti in relazione alla potenzialità dell'impianto approvato ed alle esigenze del loro funzionamento regolare in piena efficienza di esercizio;

c) nell'accertamento che tutto il macchinario, oltre a corrispondere al progetto approvato, sia convenientemente installato e di fabbricazione o costruzione tale da garantire il normale funzionamento per il previsto orario di lavoro, e che i servizi accessori siano convenientemente predisposti e corrispondano allo scopo;

d) in tutte le prove sperimentali di collaudo che saranno ritenute necessarie per determinare la potenza di funzionamento a pieno carico normale e la potenza installata.

S'intende come potenza di funzionamento a pieno carico normale quella ottenuta con funzionamento continuativo di due qualunque dei tre gruppi di cinquemila KW, da accertarsi con periodi di lavoro di 12 ore durante sette giorni continuativi.

S'intende come potenza installata quella risultante dal funzionamento simultaneo dei tre gruppi da cinquemila KW per un periodo di tempo non inferiore ai novanta minuti, continuativi, nelle 24 ore;

e) e in prova separata sui singoli gruppi per accertare la capacità di sopportare per ognuno un sovraccarico del venticinque per cento per un periodo di almeno un'ora.

Verbale di constatazione.

Art. 8.

Delle constatazioni e delle prove di collaudo di cui all'art. 7 sarà steso regolare verbale nel quale saranno inseriti e annessi in allegato integrativo:

a) i risultati degli accertamenti e delle prove;

b) la descrizione degli ulteriori lavori e delle modifiche che all'atto della constatazione ed in dipendenza di quest'ultima fossero state riconosciute necessarie, con la indicazione del termine di tempo assegnato per la esecuzione e con dichiarazione se, in dipendenza della esecuzione, possa o meno l'impianto entrare in esercizio, nelle condizioni volute per far luogo alla sovvenzione;

c) la indicazione della potenza installata agli effetti dalla calcolazione della sovvenzione annua per KW installato, prevista dall'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale n. 454 del 28 marzo 1919. Mentre resta fermo che la potenza installata al massimo è stabilita in quindicimila chilowatt (15.000 KW), si consentirà su tale potenza risultante dagli accertamenti di cui all'art. 7 una tolleranza massima del cinque per cento (5 0|0). Nel caso che tale tolleranza fosse oltrepassata, il Ministero dei lavori pubblici potrà modificare le basi della concessione a suo insindacabile giudizio.

Sovvenzione.

Art. 11.

La sovvenzione annua governativa, di cui all'art. 1 del decreto-leggo Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454, è fissata complessivamente in lire centocinquanta (L. 150) per chilowat installato, e quindi in lire due milioni duecentocinquantamila (L. 2.250.000), complessivamente annue, così ripartite:

a) quota fissa per l'impianto; lire centodieci (L. 110) per ogni KW installato quale risulta dai progetti e quale deve risultare confermato nel verbale di cui al precedente art. 8, o nel verbale suppletivo di cui all'art. 9, e cioè, al massimo, per 15.000 KW con un ammontare annuo di lire un milione seicento cinquantamila (L. 1.650.000) salvo quanto è disposto alla fine dell'art. 8. A tale quota sono ostensibili le concessioni di cui all'art. 6 del decreto-legge Luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242, sostituito con l'art. 53, del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161;

b) quota per l'esercizio di centesimi due (L. 0 02), per ogni chilowattora prodotto fino ad un massimo di trenta milioni di chilowattora per ogni anno, e cioè fino ad un ammontare massimo di lire seicentomila (L. 600 0000): e la decorrenza di tale quota di sovvenzione avrà luogo dalla data del verbale di cui all'art. 8, od eventualmente di quello di cui all'art. 9, in cui si è dichiarato che l'impianto possa entrare in regolare esercizio.

Partecipazione dello Stato agli utili.

Art. 16.

Lo Stato avrà diritto di partecipare agli utili dell'azienda ai sensi e nella misura prevista dall'art. 5 del decreto-legge 12 febbraio 1919, n 242, sostituito dall'art. 52 del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, quando il complesso degli utili distribuiti agli azionisti, aumentati delle somme passate alla riserva e provenienti dall'esercizio dell'impianto di utilizzazione del combustibile, superi il sette per cento (7 0|0) del capitale sborsato, valutato, in base ai preventivi di impianto approvati, in lire ventiquattromilioni settecentomila (L. 24.700.000).

Ai fini del presente articolo, il conto di esercizio dell'impianto di utilizzazione del combustile sarà tenuto separato da quello delle torbiere e delle altre attività sociali.

Torbiere d'Italia
il presidente
R. Salvadori.

Visto: il ministro dei lavori pubblici
MICHELI.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a **S. M. il Re,** *in udienza del 19 novembre 1921, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1921-922 autorizza un prelevamento di L. 100.000, occorrenti al Ministero degli affari esteri.*

SIRE!

Per la partecipazione dell'Italia alla Conferenza internazionale di Portorose si sono rese necessarie spese straordinarie, per il funzionamento dell'Ufficio di segreteria, per le diarie ai membri della rappresentanza italiana, per affitto di locali ed altre varie esigenze.

Data l'urgenza di apprestare i fondi occorrenti, il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà di cui all'art. 38 della vigente legge di contabilità generale dello Stato, ha deliberato di attingere a detto scopo la somma di L. 100.000 al fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero del tesoro. Col seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra, viene autorizzato il prelevamento come sopra deliberato e lo stanziamento della indicata somma ad apposito capitolo del bilancio del Ministero per gli affari esteri.

Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1772, *che autorizza una 20ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10.000 000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 9 308 448,92, rimane disponibile la somma di L. 691 551,08;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922 è autorizzata una 20ª prelevazione nella somma di lire centomila (L. 100.000) da assegnarsi nel bilancio del Ministero per gli affari esteri per l'esercizio finanziario medesimo al seguente capitolo di nuova istituzione, n. 49-v: « Spese per la Delegazione italiana alla conferenza internazionale di Portorose ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a **S. M. il Re,** *in udienza del 24 novembre 1921, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1921 922 autorizza un prelevamento di L. 555,000 occorrenti a vari Ministeri.*

SIRE!

Allo scopo di provvedere a necessità manifestatesi in taluni servizi dei Ministeri del tesoro, dell'istruzione pubblica, dell'interno e delle poste e dei telegrafi, il Consiglio dei ministri, riconosciuta la urgenza di farvi fronte, ha deliberato giusta la facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, di attingere la somma di L. 555,000 al fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro.

Di tale somma:

a) L. 150,000, sono assegnate al bilancio del Ministero del tesoro per provvedere al pagamento di compensi al personale diurnista delle Delegazioni del tesoro;

b) L. 200 000, al bilancio del Ministero per l'istruzione pubblica per il pagamento di mercedi al personale operaio addetto agli scavi;

c) L. 150 000, al bilancio del Ministero dell'interno per pagamenti di compensi al personale di custodia degli stabilimenti carcerari per prestazione di servizio oltre l'orario normale di lavoro;

d) L. 35.000 all'anzidetto bilancio, pel pagamento di lavori straordinari compiuti nell'interesse dello speciale ufficio dei servizi in dipendenza dei terremoti:

e) L. 20 000 al bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi per spese casuali.

Lo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra autorizza il prelevamento del quale trattasi.

Regio decreto 24 novembre 1921, n. 1773, *che autorizza una 21ª prelevazione del fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione dela spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 10 000 000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 9.408.448,92, rimane disponibile

la somma di L. 591.551,08;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922. è autorizzata una 21ª prelevazione nella somma di lire cinquecentocinquantacinquemila (lire 555.000) da portarsi in aumento, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo;

Ministero del tesoro:

Cap. n. 98. Spese per i servizi del tesoro . . . . . 150,000 —

Ministero dell'istruzione pubblica:

Cap. n. 116. Paghe, mercedi, regalie, indennità agli operai di qualsiasi specie, in servizio dei musei, delle gallerie, degli scavi e dei monumenti, ecc. . . . . 200,000 —

Ministero delle poste e telegrafi:

Cap. n. 77. Spese casuali . . . . 20,000 —

Ministero dell'interno:

Cap. n. 17. Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale, agli agenti investigativi, ecc. . . 150,000 —

Cap n. 17-*bis*. (Di nuova istituzione). Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi in dipendenza dei terremoti . . . . 35,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re, *in udienza del 24 novembre 1921, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1921-922 autorizza un prelevamento di L. 14. 320, occorrenti al Ministero degli affari esteri.*

SIRE!

Il fondo cui il Ministero degli affari esteri attinge per le spese relative a missioni politiche e commerciali si presenta inadeguato a fronteggiare nuove occorrenze, eppertanto il Consiglio dei ministri, attesa l'urgenza di provvedere alla necessaria maggiore disponibilità di fondi, valendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge di contabilità generale dello Stato, ha deliberato di prelevare dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero del tesoro, la somma di L. 14320.

Il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, il seguente schema di decreto, col quale viene dato effetto al detto prelevamento.

Regio decreto 24 novembre 1921, n. 1774, *che autorizza una 22ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 10.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 9.933.448,92, rimane disponibile la somma di L. 36.551,08.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-1922, è autorizzata una 22ª prelevazione nella somma di lire quattordicimilatrecentoventi (L. 14.320) da portarsi in aumento al capitolo n. 23: « Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero per gli affari esteri per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, *in udienza del 27 novembre 1921, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1921-922 autorizza un prelevamento di L. 5000 occorrenti al Ministero del tesoro.*

SIRE!

Per provvedere al pagamento di indennità per incarichi disimpegnati presso il Ministero del tesoro da funzionari di varie Amministrazioni,

si rende necessario un aumento della dotazione del fondo di ponibile attualmente nel bilancio del Ministero predetto. Il Consiglio dei ministri, considerata l'urgenza di autorizzare i relativi pagamenti, ha pertanto deliberato di attingere la somma di lire 5000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio dello stesso Ministero, valendosi della facoltà prevista dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato.

Il seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza il prelevamento come sopra deliberato.

Regio decreto 27 novembre 1921, n. 1775, *che autorizza una 23ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 9.977.768,92, rimane disponibile la somma di L. 22.231,08;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-1922 è autorizzata una 23ª prelevazione nella somma di lire cinquemila (L. 5000) da portarsi in aumento al capitolo n. 124 « Indennità per incarichi e studi diversi a funzionari di altre Amministrazioni » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1675. Regio decreto 20 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, è approvato lo statuto del Consorzio per la scuola superiore di chimica industriale in Bologna.

N. 1676. Regio decreto 29 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro, viene fissato in L. 6012,40 il contributo scolastico che il comune di Mathi, della provincia di Torino, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 a decorrere dal 1° luglio 1921.

N. 1678. Regio decreto 6 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro, il contributo scolastico che il comune di Saletto (Padova) deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 6518,63 col R. decreto 24 gennaio 1915, n. 578, è elevato a L. 9618,63 a decorrere dal 1° ottobre 1921.

N. 1697. Regio decreto 8 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Pesaro è dichiarato di 2ª classe agli effetti del dazio-consumo, a decorrere dal 20 febbraio 1920, dal qual giorno il canone annuo corrisposto allo Stato è elevato a L. 97.717,75, salva sospensione del pagamento fino al 31 dicembre 1921, giusta R. decreto 5 giugno 1920, n. 820.

N. 1698. Regio decreto 8 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, si autorizza il cambiamento della denominazione del comune di Tomba di Senigallia in quella di Castel Colonna.

N. 1699. Regio decreto 16 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si omologa il nuovo regolamento, per l'applicazione della tassa di soggiorno nel comune di Bordighera (Porto Maurizio).

N. 1712. Regio decreto 28 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, vengono aggiunti alcuni posti di ruolo nelle tabelle organiche del personale delle RR. scuole medie e normali approvate con R. decreto 8 luglio 1920, n. 1116.

N. 1720. Regio decreto 22 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, viene apportata una modificazione all'art. 71 dello statuto organico della Cassa di risparmio di Livorno.

N. 1721. Regio decreto 22 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, vengono approvate talune modificazioni allo statuto organico dell'Associazione fra gli utenti di caldaie a vapore dell'Emilia e delle Marche, con sede in Bologna.